m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0024095.09-11-2026.h.09:43

Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

Taranto, protocollo e data in intestazione

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTI i propri provvedimenti di pubblicazione e ripubblicazione delle GPS per la provincia di Taranto valevoli per il biennio 2026/2028 per tutti gli ordini e gradi scuola e per ogni tipologia di posto, di cui ai nn. di prot. 14548 del 15.07.2026 e 16864 del 07.08.2026;

VISTO il provvedimento prot. AOODGOSV n. 166904 del 24 settembre 2026 che rigetta la domanda di riconoscimento n. 45816 prot. n. 35907 del 22/07/2025, presentata dalla sig.ra Miceli Alessandra;

VISTO Il decreto prot. AOOUSPTA n. 21478 del 07 ottobre 2026 di esclusione della sig.ra Miceli Alessandra dalla I fascia delle GPS per la c.d.c. ADSS e le corrispondenti graduatorie di istituto di questa Provincia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 21-nonies sull'annullabilità d'ufficio del citato Decreto direttoriale prot. n. 166904, del 24 settembre 2026

VISTO la conseguente necessità di riprovvedere sulla domanda di riconoscimento n. 45816, prot. n. 35907 del 22 luglio 2025 per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 5703/2026, pubblicata in data 26 marzo 2026, su ricorso di registro generale numero 833 del 2026, proposto dall'istante;

VISTO il provvedimento prot. AOODGOSV n. 198340 del 4 novembre 2026 che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha annullato, il provvedimento prot. n. 166904 del 24 settembre 2026;

RILEVATO che il suddetto provvedimento, ha decretato: *"il certificato provvisorio di completamento attestante il superamento di un Esame di certificazione delle competenze professionali nell'ambito del Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo: "Formazione dell'insegnante di sostegno", organizzato dal Dipartimento di Formazione Professionale e Studi*

Postuniversitari, rilasciato con n. 1372 il 30 giugno 2025, da "Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures" della Romania, non può essere riconosciuto come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l'esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d'istruzione secondaria di secondo grado (codice meccanografico ADSS).";

RILEVATO che il suddetto titolo è stato indicato dalla candidata MICELI Alessandra nella domanda quale titolo di accesso alla I fascia con riserva della GPS della provincia di Taranto, c.d.c. ADSS valevole per il biennio 2026/2028;

LETTO l'art. 3 della nota prot. AOODGPER n. 11814 del 06.05.2026, recante le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 25/26, a mente del quale: "Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'Ordinanza ministeriale n. 27/2026, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva, nelle more del riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, partecipano all'assegnazione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto".

RITENUTO di dover procedere, in conformità a quanto prescritto dalla citata norma, alla esclusione della candidata MICELI Alessandra dalla I fascia con riserva delle GPS della c.d.c. ADSS e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di questa Provincia;

DECRETA

Art. 1

Per le ragioni espresse in premessa, MICELI Alessandra è esclusa dalla I fascia delle GPS della c.d.c. ADSS e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di questa Provincia.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio equivale a notifica a ogni effetto di legge.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giustiziali e giurisdizionali con le modalità e nei termini previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Gatti

Giuseppe Gatti
Ministero dell'istruzione e del merito
07.11.2026 07:29:49

Alla candidata interessata mediante pubblicazione sul sito web
SEDE

e, p.c.
All'USR per la Puglia
drpu@postacert.istruzione.it